

*MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE, SCADENZE E PRESCRIZIONI [LINK]*

*Per quanto riguarda i medi impianti di combustione disciplinati dal nuovo articolo 273-bis del D.Lgs. 152/2006, si tratta degli “impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta” (art. 268, comma 1, lett. gg-bis) del D.Lgs. n. 152/2006).*

*Ai fini della determinazione della potenza termica nominale “i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione” sono considerati come un unico impianto (non vanno considerati gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati).*

*Per i medi impianti di combustione diventa necessaria l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che può essere di tipo ordinario (ex art. 269 D.Lgs. 152/2006) oppure un’autorizzazione integrata ambientale a seconda dei casi (ex titolo IIIbis parte II e allegato VIII D.Lgs. 152/2006) oppure un’autorizzazione di carattere generale (ex art. 272 D.Lgs. 152/2006) oppure quella prevista per la gestione rifiuti se sono utilizzate biomasse rifiuto.*

*L’elenco degli impianti con emissioni scarsamente rilevanti contenuto nella parte I dell’allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 viene pertanto modificato: viene portata ad 1 MW, a prescindere dalla tipologia di combustibile utilizzato, la soglia al di sotto della quale non ricorre l’obbligo dell’autorizzazione alle emissioni sempre nel rispetto del principio di aggregazione dell’art. 272.*

*I medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite ed alle prescrizioni di esercizio a decorrere dal:*

*1° gennaio 2025, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW,*

*1° gennaio 2030, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW.*

*Si definisce medio impianto di combustione esistente (ex art. 268, comma 1, lett. gg-bis) del D.Lgs. n. 152/2006) il “medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018”.*

*I gestori di stabilimenti con autorizzazione ordinaria alle emissioni, in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni devono presentare alle autorità competenti le richieste di autorizzazione entro i seguenti termini:*

*1° gennaio 2023, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW,*

*1° gennaio 2028, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW.*

*L’adeguamento può essere previsto anche in occasione delle richieste di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima di tali termini.*

*Entro i suddetti termini devono essere presentate:*

*a) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 (data di entrata in vigore del nuovo provvedimento);*

*b) le domande di autorizzazione, ai sensi della disciplina per la gestione dei rifiuti, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto;*

*c) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.*

*Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina prevista per i medi impianti di combustione i seguenti casi:*

- *impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;*
- *impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell’effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;*
- *qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;*
- *turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;*
- *impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;*
- *dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;*
- *dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;*
- *reattori utilizzati nell’industria chimica;*
- *batterie di forni per il coke;*
- *cowpers degli altiforni;*
- *impianti di cremazione;*
- *medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;*
- *caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;*
- *impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali;*
- *impianti di incenerimento o coincenerimento.*